



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio n. 77 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

PAOLO PETROLINI (PTRPLA72T11G337M) con il patrocinio dell'avv. RENZO CALMONTE (CLMRNZ75P15A471V) e dell'avv. EMANUELA DI NALLO (DNLMLN76H54G337Y) elettivamente domiciliato in Parma, Via Furlotti n.8 presso lo studio dei difensori;

RICORRENTE

nei confronti di

M&M CORPORATION SRL (02706250343) con sede in Parma, Via Emilia Est 140;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.



a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare;

letto il ricorso proposto da PAOLO PETROLINI per la dichiarazione di fallimento di M & M CORPORATION S.R.L.

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica presso la sede del debitore risultante dal Registro delle Imprese, in data 24 giugno 2022);

considerato che l'amministratore unico, pur non costituendosi in giudizio, ha depositato, tramite un proprio delegato, bilancio d'esercizio 2019 e 2020, situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31 dicembre 2021 e note scritte denominate "*descrizione sintetica dello svolgimento delle attività*";

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: "*l'esercizio e gestione di bar con somministrazione di alimenti e bevande*";

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- b) sussistenza dello stato di insolvenza;
- c) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;



a) gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

b) secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000). Nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 33.264,91 (v. informativa AGENZIA ENTRATE

¹ *L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore"*.



RISCOSSIONE del 20 giugno 2022), c) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2020); d) dalla presenza di procedure esecutive. Le considerazioni svolte dalla debitrice nella nota denominata "descrizione sintetica dello svolgimento delle attività" non consentono di approdare a differenti conclusioni; in vero l'esistenza di un accordo con la creditrice volto alla rateizzazione del debito è stata da quest'ultima recisamente esclusa all'udienza del 22 settembre 2022; neppure attendibili appaiono le considerazioni svolte dalla resistente con riguardo agli "indici di liquidità", contraddette dal fatto che il credito vantato dalla ricorrente, non contestato nell'ammontare, non viene onorato da oltre un anno e dalle dichiarazioni negative rese ex art 547 c.p.c. dagli istituti di credito terzi pignorati (doc. 12 ricorrente); va infine considerato che " ai sensi l'art. 15, 4° co., L.F. il debitore convocato a seguito di istanza di fallimento deve depositare i *"bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata"*; la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che benché tali bilanci *"non abbiano certamente valore di prova legale"* essi *"sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi"* (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass.ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018)". L'obbligo di deposito tempestivo del bilancio è finalizzato alla tutela dell'interesse di ogni operatore del mercato a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa con cui viene in contatto, ed è pertanto pacifico che i bilanci del triennio anteriore all'istanza di fallimento, sono quelli approvati e depositati presso il registro delle imprese ex art. 2435 c.c.. Qualora *"difettino tali requisiti, o essi non siano ritualmente osservati"*, di tali bilanci può *"motivatamente"* non tenersi conto *"rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità"* (Cass. ord. n.13764/2017;



Cass.ord.n.33091/2018” (così Corte d’Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020). Ebbene nella vicenda in esame, la resistente, come già evidenziato, non ha depositato il bilancio d’esercizio 2021 ed ha prodotto in giudizio un prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, aggiornato al 31 dicembre 2021, privo di attendibilità e comunque inidoneo a riflettere l’attuale situazione patrimoniale e finanziaria di M&M CORPORATION SRL sol che si consideri come in esso non vi sia adeguata evidenza del debito erariale attestato da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in oltre € 33.000 di cui € 28.000 “scaduti e da pagare” alla data del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Tali circostanze portano a ritenere sicuramente parziali ed inattendibili i dati contabili contenuti nella documentazione prodotta dalla resistente né quest’ultima ha fornito concreti elementi di giudizio dai quali poter desumere *aliunde* l’insussistenza dello stato d’insolvenza.

c)rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall’art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di M&M CORPORATION SRL (02706250343) con sede in Parma, Via Emilia Est 140 in persona del legale rappresentante pro tempore MOROSAN POPESCU IOANA BEATRICE (MRSNTR89M65Z129W)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;



NOMINA

Curatore del fallimento il dott. ROSELLA ZANETTINI dottore commercialista con studio in Traversetolo, Via Pavese 9 professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 8 febbraio 2023 , ore 10.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 12 ottobre 2022

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi



